


COMUNE DI DECIMOPUTZU

Provincia del Sud Sardegna

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI EDIFICI COMUNALI

Approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 30.10.2017

(pubblicata all'albo pretorio dal 06.11.2017 al 21.11.2017)



COMUNE DI DECIMOPUTZU

Provincia del Sud Sardegna

Indice

Art.1 Oggetto del regolamento

Art.2 Finalità e definizioni

Art.3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

Art. 4 Notificazione

Art.5 Responsabile

Art.6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art.7 Informativa

Art.8 Diritti dell'interessato

Art.9 Sicurezza dei dati

Art.10 Cessazione del trattamento dei dati

Art.11 Modalità e limiti all'utilizzazione di dati personali

Art.12 Tutela

Art.13 Provvedimenti attuativi

Art.14 Norma di rinvio


Art.15 Pubblicità regolamento

Art.16 Entrata in vigore

Allegato "1" – Cautele da adottare per i dati videoripresi

Allegato "2" – Procedura per l'accesso alle immagini

Allegato "3" - Elenco degli edifici dove sono installati sistemi di videosorveglianza



COMUNE DI DECIMOPUTZU

Provincia del Sud Sardegna

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i sistemi di videosorveglianza installati negli edifici di proprietà del Comune di Decimoputzu, nonché i trattamenti delle immagini e dei dati che ne derivano, nel rispetto delle seguenti disposizioni normativa:

- Art. 615-bis del Codice Penale;
- Legge 20 maggio 1970, n. 300;
- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; -
- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

Art. 2


Finalità e definizioni

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza negli edifici comunali di proprietà del Comune di Decimoputzu, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "banca dati", il complesso di dati personali - fisicamente presso l'unità dell'ufficio server comunale, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", l'Ente Comune di Decimoputzu, nella persona del Sindaco, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;



COMUNE DI DECIMOPUTZU

Provincia del Sud Sardegna

- f) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- k) per “incaricato”, la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare;
- l) per “immagine”, il dato trattabile con metodo analogico o digitale, costituito da una rappresentazione visiva di una persona, di un ambiente o di una cosa. L’immagine raffigurante o contenente qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, costituisce dato personale;
- m) per “videosorveglianza”, l’attività di sorveglianza effettuata mediante il trattamento di immagini e di dati ad esse intrinsecamente correlati (in seguito “immagini”), finalizzato alla tutela delle persone, dell’ambiente, delle attività e delle cose;

Art. 3

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’impianto di videosorveglianza


Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Decimoputzu, sono finalizzate:

- a) a tutelare gli immobili di proprietà dell’Amministrazione Comunale;
- b) a prevenire e contrastare eventuali eventi criminosi, quali furti, atti vandalici etc.;
- c) la prevenzione di qualsiasi danno al patrimonio dell’ente;
- d) garantire la sicurezza dei lavoratori dell’ente;

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell’area interessata.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

L’attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese,



COMUNE DI DECIMOPUTZU

Provincia del Sud Sardegna

evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

Art. 4 Notificazione

I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 5 Responsabile

Il Comune di Decimoputzu è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento.

A tal fine il Comune di Decimoputzu è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:


- nomina con atto scritto i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

L'accesso sarà tassativamente vietato ad altri soggetti, salvo che si tratti di preposti alle indagini giudiziarie o di polizia, all'Amministratore di Sistema del Comune di Decimoputzu, alla ditta fornitrice dell'impianto di videosorveglianza nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione e all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

Il personale incarico dall'Ente di visionare e conservare le registrazioni è tenuto alla massima riservatezza sul contenuto delle registrazioni.

Art. 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento vengono:



COMUNE DI DECIMOPUTZU

Provincia del Sud Sardegna

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per periodi temporali stabiliti dalle norme di legge e dalle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusure uffici e che le stesse immagini vengano successivamente cancellate.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso ciascun edificio comunale dove sono installati i sistemi di videosorveglianza. In tali sedi le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer.

Poichè in Unione dei comuni Monte Idda e Fanaris si sta provvedendo ad implementare un sistema di videosorveglianza per la sicurezza degli edifici comunali e del territorio, i segnali video delle unità di ripresa saranno trasmessi con un ponte radio e verranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer presso la sede del palazzo comunale.

La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o a indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

Art. 7

Informativa

Il Comune di Decimoputzu, in prossimità dei siti in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica su cui è riportata la seguente dicitura: “ **Comune di Decimoputzu. – Area videosorvegliata.** ”

Tale supporto con l’informativa:

- deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere;
- deve avere un formato ed un posizionamento chiaramente visibile;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.


Art. 8

Diritti dell’interessato

In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l’effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l’interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

La risposta da una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla legge. A tal fine può essere opportuno che la verifica dell’identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzia un’immagine riconoscibile dell’interessato.

Art. 9



COMUNE DI DECIMOPUTZU

Provincia del Sud Sardegna

Sicurezza dei dati

L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Titolare e ai Responsabile del trattamento dei dati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

I Responsabili saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Alcune misure, cosiddette minime, sono obbligatorie anche sul piano penale.

Art.10

Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune di Decimoputuzu effettuerà la notifica ai sensi della vigente normativa.

Art.11

Modalità e limiti alla utilizzabilità di dati personali

Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 29 aprile 2004 e ribaditi nel provvedimento del 8 aprile 2010;

Principio di liceità


Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede per gli organi pubblici e privati.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.

Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

Principio di necessità



COMUNE DI DECIMOPUTZU

Provincia del Sud Sardegna

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il dipendente e per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.

Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati o da interrompere le registrazioni durante l'orario di lavoro dei dipendenti qualora, per ragioni di sicurezza, le telecamere siano installate in luoghi dove si svolge concretamente l'attività lavorativa.

Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l'attività di videosorveglianza non è lecita.

Principio di proporzionalità

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza e di prestigio.

La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il cosiddetto principio di proporzionalità. Sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento.

Il principio di cui trattasi consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili.

Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.


Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati.

Come si è detto la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate; la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie – fisse o mobili – delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- la durata dell'eventuale conservazione, che, comunque, deve essere sempre temporanea.

In applicazione del predetto principio, va altresì delimitata rigorosamente:

- anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
- l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, etc.), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati la normativa in materia prevede ulteriori garanzie;



COMUNE DI DECIMOPUTZU

Provincia del Sud Sardegna

- l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
- la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (esempio per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico.

Principio di finalità Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art.11, comma 1°, lett.b), del Codice). Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza.

Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

Art. 12

Tutela

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

Art. 13

Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare l'identificazione dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 14

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.


Art. 15

Pubblicità del Regolamento

Copia sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Decimoputzu sulla Sezione "Amministrazione Trasparente"

Art. 16

Entrata in vigore



COMUNE DI DECIMOPUTZU


Provincia del Sud Sardegna

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune di Decimoputzu.

ALLEGATO "1"

CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1. Il/i monitor/s degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile del trattamento dei dati personali deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (videocassette o altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal suddetto Responsabile.
4. La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.



COMUNE DI DECIMOPUTZU


Provincia del Sud Sardegna

6. L'accesso alle immagini è consentito solo: - al Responsabile del trattamento; - per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia; - all'Amministratore di Sistema del Comune di Decimoputzu e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione; - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare.
8. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
9. Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema qui allegato, nel quale dovranno comunque essere riportati: - la data e l'ora dell'accesso; - l'identificazione del terzo autorizzato - gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.
10. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

ALLEGATO "2"

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.
2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
3. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.



COMUNE DI DECIMOPUTZU

Provincia del Sud Sardegna

4. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui: - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa, - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi, - presenza di altre persone, - attività svolta durante le riprese.

5. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.

6. Il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

7. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

ALLEGATO 3

SITO	EDIFICI COMUNALI	INDIRIZZO	TELECAMERA
01	Sede del Municipio	Piazza Municipio n. 1	7 telecamere esterne- 1 interna corridoio
02	Sede della Polizia Locale	Via	5 telecamere esterne
03	Sede dell'Ecocentro Comunale		10 telecamere esterne-2 interne
04	Planimetria		